



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax
010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

REGOLAMENTO

**CONCERNENTE LE MODALITA' DI DETERMINAZIONE E
I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 1 del 26.01.2017

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I
CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE)**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 -OGGETTO

- 1- Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3/5/2000, n. 130, e relativi provvedimenti attuativi.
- 2- Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativamente alle prestazioni agevolate erogate dal Comune negli ambiti di attività dei Servizi educativi, scolastici e delle prestazioni sociali agevolate di competenza dell'Ente.
- 3- Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni

ART. 2 -FINALITA'

- 1- L'Amministrazione Comunale nell'accesso ai servizi e alle prestazioni, applica i principi di gradualità, equità, imparzialità e solidarietà, mantenendo in essere l'equilibrio tra i costi dei servizi a carico dell'utenza e la fiscalità generale. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate.
- 2- L'Amministrazione Comunale, come previsto dalla normativa, individua nell'I.S.E.E. del nucleo familiare il parametro di riferimento per la determinazione e/o l'accesso a prestazioni assistenziali e sociali agevolate, i benefici economici, le agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità e le selezioni o graduatorie per l'accesso a servizi o benefici , di cui alle normative vigenti.
- 3- In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari
- 4- Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Comunale.

ART. 3 -MODALITA'

- 1- Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.

- 2- Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

ART. 4 -ISEE

- 1- Gli uffici competenti rilasceranno ad ogni cittadino che ne farà richiesta il modulo per la domanda di prestazione agevolata relativa al servizio richiesto.
- 2- Per la compilazione della dichiarazione unica ISEE ed il rilascio della relativa attestazione, i cittadini potranno avvalersi della consulenza dei soggetti preposti.
- 3- Le domande di prestazioni sociali agevolate devono sempre essere presentate unitamente alla dichiarazione unica ISEE.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE PER I SERVIZI SCOLASTICI E PER LE PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL COMUNE

ART. 5 -FINALITA' E CARATTERISTICHE

- Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune per il pagamento delle tariffe relative ai servizi educativi, sociali e assistenziali erogati ad oggi dal Comune ed eventuali nuovi servizi attivati:
 - Asilo nido e scuola dell'infanzia comunali,
 - Refezione scolastica (nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado),
 - trasporto scolastico,
 - Assistenza domiciliare,
 - Integrazione rette per strutture residenziali per anziani,
 - Comunità per minori.
1. L'accesso alle agevolazioni è consentito nei casi in cui il valore dell' ISEE sia pari o inferiore a € 15.000,00.
 2. Per valori ISEE uguali o superiori a tale soglia, nonché agli utenti non residenti, non è applicabile alcuna esenzione né riduzione.
 3. Per eventuali agevolazioni specifiche si fa riferimento ai regolamenti di competenza.

ART. 6 –SITUAZIONI PARTICOLARI

- 1- Nel caso in cui la fruizione dei servizi comunali sia derivata da variazioni di residenza della famiglia e sia stata presentata domanda di agevolazione entro 30 giorni dall'acquisizione della nuova residenza, l'agevolazione, qualora spettante, è concessa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, in base ad attestazione ISEE.
- 2- Per le variazioni di reddito, di posizione lavorativa, di variazioni del nucleo familiare, e/o di elementi patrimoniali che vanno ad incidere sulla situazione

economica equivalente, sopravvenute successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione sostitutiva unica presentata, il richiedente, anche prima della scadenza della relativa attestazione ISEE, dovrà presentare all'ufficio comunale competente, nuova attestazione ISEE o ISEE corrente da richiedersi al CAF.

ART. 7 -DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

- 1- Le domande di agevolazione, pena la impossibilità di accedere alle agevolazioni stesse, devono essere presentate agli uffici competenti del Comune entro le scadenze dagli tassi stabilite, salvo sopravvenute situazioni particolari che si verificano in corso d'anno.
- 2- Per coloro i quali dovessero richiedere l'iscrizione in corso d'anno ai servizi scolastici i termini per presentare la domanda ed il modello ISEE sono derogati rispetto a quanto stabilito al comma precedente. Le eventuali agevolazioni decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione del modello ISEE. Sino a tale periodo il fruitore del servizio sarà tenuto al versamento della tariffa normale.
- 3- L'ISEE presentato per l'inizio dell'anno scolastico /educativo dà diritto alle conseguenti agevolazioni per tutta la durata dell'anno scolastico /educativo. Tuttavia è data facoltà all'utente, di presentare un nuovo ISEE all'inizio dell'anno solare su cui il Comune calcolerà le agevolazioni valide da quel momento alla fine dell'anno scolastico/educativo.
Nell'ipotesi di riapertura delle iscrizioni ad anno scolastico /educativo, già avviato, l'utente presenterà l'ISEE in corso di validità che gli consentirà di usufruire delle agevolazioni fino alla fine dell'anno scolastico /educativo oppure, qualora a lui più favorevole, l'utente potrà presentare all'inizio del nuovo anno solare, un nuovo ISEE che sarà preso in considerazione per l'aggiornamento delle agevolazioni.
E' sempre consentita la presentazione di un ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 della Legge 5/12/2013 n. 159, richiedendo l'aggiornamento delle agevolazioni.

ART. 8 –AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

- 1- Entro 60 giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande, come indicato all'articolo precedente, il Funzionario Responsabile invia comunicazione di accoglimento o diniego delle stesse.

ART. 9-METODO DI CALCOLO

- 1- Per un valore ISEE fino ad un valore pari a € 15.000,00 si applicano le agevolazioni sotto riportate:

ISEE		RIDUZIONE TARIFFARIA
DA €	A €	%
0,00	4.500,00	Esenzione totale
4,500,01	6.500,00	90%
6.500,01	10.500,00	55%
10.500,01	15.000,00	20%
15.000,01		0%

- 2- Per un valore ISEE superiore a € 15.000,00, il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

ART. 10 – ISEE MINORI E ISEE SOCIO SANITARIO

Per quanto concerne l' ISEE minori e l'ISEE socio sanitario lo stesso viene disciplinato dall'art. 7 del DPCM 159/13 “ Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”.

ART. 11 ISEE SOCIO SANITARIO

Le agevolazioni di natura socio sanitaria, vengono disciplinate dall'art. 6 del DPCM 159/13 “prestazioni agevolate di natura socio sanitaria”

ART. 12 -VERIFICHE

- 1- Le dichiarazioni ISEE saranno inviate alla Guardia di Finanza, nel corso dell'anno, per le verifiche di legge.
- 2- Il Comune si riserva la facoltà di attivare altre forme di controllo sulle dichiarazioni ISEE, anche attraverso convenzioni con gli organi accertatori competenti, ai sensi del DPCM.159 del 05/12/2013 “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”.
- 3- Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una incongruenza tra la situazione dichiarata e quella di fatto la domanda di prestazione sociale agevolata sarà respinta e, se già accolta, si procederà al recupero delle somme dovute, impregiudicati tutti gli atti a carico del richiedente per falsa dichiarazione, quali al comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 13 -DISPONIBILITA' FINANZIARIA

- 1- Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.

INDICE:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 -OGGETTO

ART. 2 -FINALITA'

ART. 3 -MODALITA'

ART. 4 -ISEE

**TITOLO II
AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE PER I SERVIZI SCOLASTICI E
PER LE PRESTAZIONI SOCIALI RESE DAL COMUNE**

ART. 5 -FINALITA' E CARATTERISTICHE

ART. 6 -SITUAZIONI PARTICOLARI

ART. 7 -DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

ART. 8 -AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

ART. 9-METODO DI CALCOLO

ART. 10 - ISEE MINORI E ISEE SOCIO SANITARIO

ART. 11 ISEE SOCIO SANITARIO

ART. 12 -VERIFICHE

ART. 13 -DISPONIBILITA' FINANZIARIA